

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO nell'interesse dei prof.ri

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	Provincia	CLASSI DI CONCORSO
ABELLITO	GENNARO		MILANO	B-14
ANNUNZIATA	ROBERTO		VICENZA	B-14
BRIGLIADORO	ELENIO		ROVIGO	B-03, B-15, ADSS
CALIANO	ANTONIO		ROMA	A-66,ADSS
COPPOLA	GIUSEPPE		ROMA	B015, A018
D'ALTERIO	NICOLA		NAPOLI	A-01,A-16,A-37,A-47,A-60
LOMBARDI	ANTONIO		LATINA	B-16, ADSS, B-03
MANIGRASSO	ANTONIO		COSENZA	ADMM,AJ77,AJ56,A030
MECCARIELLO	GIUSEPPE		MILANO	B-16
PENNACCHIO	FRANCESCO		NAPOLI	ADSS, B-14
RACCIATTI	PINO		CHIETI	B-21, ADSS
RONZINO	EMANUELE		BAT	ADSS, B003, B020
SACCO	DANIELE		NOVARA	A016,A032,A033,A037,A040,A020,A026,A027,A028
SALERNO	LUIGI		NAPOLI	AP55
SGAMBATI	FRANCESCO		ROMA	B-03
STANZIONE	VIVIANA		ROMA	ADMM,A028,A050
VIGNALI	FULVIO		VARESE	A-49,A-48

tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. -----), con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, l'Ufficio Scolastico Regionale per le

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale la Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona dei rispettivi Direttori Generali p.t.;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: **A)** *in parte qua*, del D.M. 16.05.2024 n. 88 (pubblicato sul portale InPa in data 20.05.2024), recante la disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze (GPS), valide per il biennio 2024 / 2026, nella parte in cui individua i criteri di attribuzione del punteggio per titoli di servizio e di formazione statuendo che «*Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina*» (art. 15, co. 6), nonché delle allegate tabelle; **B)** dei pareri del CSPI nelle sedute plenarie n. 121 del 23.02.2024 e n. 123 del 12.04.2024; **C)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

FATTO

I ricorrenti sono tutti docenti precari in possesso dei requisiti di studio e formazione per l'accesso all'insegnamento nel sistema scolastico statale.

Con D.M. 16.05.2024 n. 88 (pubblicato sul portale InPa in data 20.05.2024, **doc. 1**), il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava l'avviso di indizione delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze (GPS) di cui di cui all'art. 4, co. 6 ss. della L. 03.05.1999, n. 124, valide per il biennio 2024 / 2026, disciplinando i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di formazione e di servizio come da allegate tabelle (**doc. 2**).

Inopinatamente, l'art. 15, co. 6 del suddetto decreto statuiva che «*Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente*

valutabili, purché prestati in costanza di nomina», così escludendo del tutto dal computo i periodi svolti prima del conferimento di incarichi di supplenza e ciò in patente contrasto con la normativa primaria e, inoltre, disattendendo i chiari ed inequivocabili principi espressi in granitico orientamento giurisprudenziale formatosi su tale specifica questione.

In modo fortemente discriminatorio, quindi, la medesima attività prestata in esecuzione dei doveri di cittadinanza era suscettibile di essere diversamente valutato, venendo così ad essere pedissequamente recepita la medesima disposizione dettata in occasione dei precedenti aggiornamenti biennali e già caducata dal Giudice Amministrativo.

La suddetta previsione, infatti, è palesemente illegittima e risulta oggettivamente pregiudizievole per i ricorrenti che, avendo svolto il servizio militare e di leva (**doc. 3**) dopo il conseguimento del titolo di accesso ancorché non in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica (**doc. 4**), si vedono penalizzati nella collocazione delle prossime graduatorie provinciali di imminente compilazione.

Ad ogni modo, i ricorrenti, in quanto muniti dei requisiti di ammissione, presentavano la domanda di inserimento mediante le modalità telematiche previste dal provvedimento impugnato (**doc. 5**).

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

In rito, va rilevato che la presente controversia è senz'altro attratta alla cognizione di codesto ecc.mo Tribunale, cui spetta la *potestas iudicandi* in ragione della domanda caducatoria formulata nel ricorso e conseguentemente dell'oggetto del giudizio, stante la richiesta di annullamento dell'amministrativo generale, di natura regolamentare, recante la disciplina della procedura di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze.

Come noto, infatti, l'individuazione del corretto riparto fra i plessi giudiziali va effettuata in considerazione del *petitum* sostanziale dell'azione promossa che, nella fattispecie, investe

chiaramente la spendita dei poteri funzionali – autoritativi attribuiti al Ministero resistente per la determinazione dei criteri e delle modalità di inserimento dei docenti precari negli elenchi da cui attingere per la nomina come supplenti e, conseguentemente, implica la devoluzione della *res controversa* alla giurisdizione generale di legittimità.

Orbene, è stato affermato in fattispecie simile che *«nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie – che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento – e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere»* (cfr. Cass. civ., SS.UU., 04.04.2023 n.9330).

Nella vicenda di qui è causa, non essendo stata richiesta dai ricorrenti la diretta attribuzione di punteggi ma, piuttosto, la rimozione dell'atto amministrativo presupposto che condiziona e vincola la formulazione della graduatoria, sussiste la giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale.

II) SULL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO COLLETTIVO

Sempre in rito, occorre evidenziare l'ammissibilità del rimedio giudiziale attivato con ricorso collettivo in quanto le posizioni giuridiche dei ricorrenti sono assolutamente omogenee e non si rinvencono, neanche in forma ipotetica, ipotesi di conflitti di interessi.

Al riguardo, proprio con riferimento alle controversie insorte in occasione della prima istituzione delle graduatorie de quibus, e quindi dell'annullamento dell'O.M. n. 60 del 2020, recante la medesima disposizione in ordine alla valutazione del servizio militare, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che *«Il collegio ritiene errata la sentenza appellata che ha dichiarato l'inammissibilità del*

ricorso collettivo. Infatti nel caso di specie: a) il ricorso collettivo non ha ad oggetto la distinta posizione in graduatoria di ciascuno, ma l'attribuzione a ciascuno del medesimo punteggio per effetto del servizio militare di leva prestato; b) il bando impugnato presenta immediata lesività in quanto prevede che se il servizio militare di leva non è stato svolto in costanza del rapporto di lavoro, non spetta il medesimo punteggio spettante nel caso in cui il servizio medesimo sia stato prestato in costanza del rapporto di lavoro. Dunque il bando non riconosce da subito quel punteggio che invece i ricorrenti assumono proprio» (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 27.12.2023 n. 11235).

III) NEL MERITO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51, 52 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, CO. 7 DEL D.LGS. 16.04.1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. 15.03.2010 N. 66. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L. 11.07.1980 N. 312. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 25.05.2000 N. 201 (ALLEGATO A). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, ADEGUATEZZA E IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONSOLIDATI ESPRESSI IN SUBJECTA MATERIA DAGLI ORIENTAMENTI COSTANTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ORDINARIE E AMMINISTRATIVE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Come dedotto in fatto, **il D.M. 16.05.2024 n. 88 non riconosce alcun punteggio al personale docente che abbia svolto il servizio obbligatorio di leva** (ovvero il servizio civile sostitutivo) **dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento, se espletato non in costanza di nomina da parte dell'Amministrazione scolastica statale.**

Orbene, **si tratta di un eclatante vizio di illegittimità ormai acclarato a seguito di precedenti contenziosi seriali** che, nel corso degli ultimi anni, si sono ingenerati con riferimento alla formazione delle graduatorie scolastiche per il conferimento di supplenze, sia del personale docente che del personale ATA.

Al riguardo, è noto che, su tale specifica questione si siano confrontati due distinte tesi ermeneutiche di origine pretoria: un primo indirizzo, ha ritenuto essere dovuto il medesimo punteggio assegnato ai

docenti che avevano svolto il servizio in costanza di nomina; un secondo orientamento, di contro, ha affermato essere legittimo il punteggio inferiore previsto per servizi resi presso altre Amministrazioni pubbliche, in quanto produttivo di un'esperienza non equiparabile a quella del docente.

Si tratta di un dibattito, tuttavia, risolto in senso favorevole alla prima opzione: ma sul punto si rinvia *funditus* in prosiegua.

In ogni caso, però, **è sempre stato fermamente affermato che, comunque, l'Amministrazione scolastica non possa omettere del tutto la valutazione del servizio militare obbligatorio quale valido titolo di servizio ai fini della formazione delle graduatorie scolastiche, come invece ancora una volta disposto nel provvedimento impugnato.**

L'ordinamento scolastico, invero, prevede la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera. In tal senso, per il personale docente l'art. 485, co. 7 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 statuisce espressamente che *«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»*.

In claris non fit interpretatio, laddove la norma non delimita in alcun modo il campo di applicazione oggettivo della disposizione, valorizzando così l'espletamento degli obblighi di leva nell'accesso all'impiego ovvero nella progressione professionale del personale amministrativo scolastico, al pari di quanto avviene per il personale docente ai sensi dell'art. 485, co. 7.

Nello stesso senso, poi, l'art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312, tuttora vigente, stabilisce in modo inequivoco che *«Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente»*.

Peraltro, anche aderendo ad una lettura costituzionalmente orientata in base ai principi enucleabili dall'art. 52, co. 2 Cost., le conclusioni ermeneutiche non cambiano ed anzi trovano ulteriore conforto nell'esigenza di garantire l'assolvimento degli obblighi di cittadinanza ed evitare che il soggetto sottoposto sia penalizzato in ambito lavorativo.

Ne deriva che, secondo quanto previsto dal D.M. 25.05.2000 n. 201 (Allegato A, n. 10, **doc. 6**), **l'unico presupposto per il riconoscimento del suddetto servizio è rappresentato dalla circostanza che deve essere stato espletato dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento, in quanto la funzione dell'istituto è quella di compensare il pregiudizio patito non solo per l'interruzione di un rapporto lavorativo in essere, ma anche per l'impossibilità di concorrere all'assegnazione di un incarico, sicché, ovviamente, il lavoratore deve essere nelle condizioni di ottenere la nomina.**

Peraltro, in senso contrario a quanto rilevato non si pone neanche l'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a mente della quale *«Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*.

La suddetta norma, infatti, non può essere estrapolata dal suo contesto ed anzi va interpretata insieme alle precedenti disposizioni normative contenute nel medesimo articolo e, in particolare, dall'introduzione del principio generale dettato dall'art. 2050, co. 1 del D.Lgs. n. 66/2010 cit., laddove si dispone che *«I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»*.

Al riguardo, è ormai granitico l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale *«deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi*

per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento» (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 02.03.2020 n. 5679. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Lavoro, 10.11.2021 n. 33151).

Da ultimo, è stato ribadito che «L'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento le quali costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e che, pertanto, non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge. Per tali ragioni deve essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44 del 2011 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento. Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per

titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore» (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 29.03.2024 n. 8586).

Del resto, la piena valutabilità del servizio di leva o equipollente, indipendentemente dalla circostanza che esso sia espletato o meno in costanza di rapporto di lavoro, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa.

In tal senso, già da tempo era stato affermato che *«l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: “sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie”»* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 dicembre 2019 n. 8234. In termini conformi, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2018 n. 2151; Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015 n. 4343).

Ad identiche conclusioni, inoltre, perviene anche la costante giurisprudenza di merito del Giudice ordinario che, sul punto, ha avuto modo di confutare le interpretazioni tese a fondare sull'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. n. 66/2010 cit. la delimitazione della valutabilità del servizio militare ai soli periodi svolti in costanza di rapporto di lavoro.

La distinzione nella valutazione del medesimo servizio, pertanto, non rinviene alcun valido fondamento normativo e si configura oggettivamente come esercizio sviato ed irragionevole dell'azione amministrativa.

* * * * *

Il servizio di leva (o il servizio civile sostitutivo) è meritevole della medesima valutazione, indipendentemente dalla circostanza che sia stato espletato in costanza di nomina presso l'Amministrazione scolastica statale, dovendo quindi attribuirsi il punteggio previsto nella Tabella allegata al provvedimento impugnato, quindi computabile come anno di servizio.

Come rilevato, la *regula iuris* è stata ormai definitivamente enunciata dal Consiglio di Stato che, risolvendo un dibattito giurisprudenziale, ha avuto modo di precisare che «*deve, dunque, prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa –contestata nel presente giudizio- che penalizza nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l'indicata univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). In tal senso, va ricondotta a unità la almeno apparentemente difforme previsione del comma 2 del citato articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare mediante la ricostruzione interpretativa offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale (Sezione lavoro, ordinanza n. 5679/2020) deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è*

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi".

11 – La ricostruzione normativa da ultimo indicata, infatti, appare maggiormente conforme –e ciò risulta dirimente ai fini della sua adozione al generale principio posto dall'art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell'ambito dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” previsti dall'articolo 2, da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d'altro lato, l'adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino” nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall'art. 4 della Costituzione. Ne discende che, in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che – a torto o a ragione- attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e – quindi – in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, “valido a tutti gli effetti”. Resta il tema, efficacemente evidenziato dalla citata sentenza di questa Sezione n. 11602 del 29 dicembre 2022, della possibile disparità di trattamento rispetto a chi ha svolto esperienze professionali di formazione più pertinenti al proprio insegnamento, ma le predette questioni esulano dal perimetro oggettivo della presente controversia e dalla valutazione di questo Giudice e, casomai, appaiono suscettibili di apprezzamento, de iure condendo, nell'ambito di una più ampia semplificazione e revisione normativa dell'attuale sistema di reclutamento, fermo restando non appare irragionevole una interpretazione che equipari in modo pieno un periodo di tempo nel quale il docente non ha potuto svolgere la sua attività di insegnamento essendo stato obbligato ex lege a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, che

costituiscono comunque percorsi formativi ed esperienziali, anche non direttamente connessi ad una specifica attività d'insegnamento, idonei a essere valutati senza particolari criticità quanto alla paventata disparità di trattamento» (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 27.12.2023 n. 11235).

* * * * *

Alla luce di quanto rilevato, **ben si comprende la grave illegittimità del D.M. n. 88 del 2024 che, nel disciplinare le procedure di aggiornamento delle graduatorie de quibus per il biennio 2024/2026, reitera la censurata (e già annullata) esclusione del servizio miliare dal computo dei titoli valutabili**, qualora prestato non in costanza di nomina, così ponendosi in stridente contrasto con un opposto e granitico orientamento giurisprudenziale formatosi ben prima dell'adozione del provvedimento impugnato.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* sia consentito rinviare ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, si rileva che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti, dal momento che l'omessa valutazione del periodo di servizio, non preso in alcuna considerazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi per titoli di carriera e di formazione, comporta una drastica decurtazione del punteggio spettante, con conseguente collocazione in graduatoria in posizione notevolmente inferiore e oggettiva quanto inevitabile riduzione delle *chances* di conferimento di incarichi di supplenza per il prossimo biennio. Orbene, scaduto il termine di presentazione delle domande (24.06.2024) le graduatorie saranno rapidamente formate, tenuto conto della circostanza che la procedura è interamente telematizzata e fondata su automatismi informatici nella gestione delle operazioni, sicché vi è l'evidente necessità di ottenere la tutela cautelare nelle more della definizione del giudizio, anche nella forma del cd. *remand*, onde poter ottenere la giusta valutazione del servizio militare (o di quello sostitutivo) prima dell'approvazione degli elenchi e del conferimento degli incarichi di supplenza per il prossimo anno scolastico, a partire dal 01.09.2024.

Peraltro, **nella valutazione bilaterale del cd. periculum in mora, vale rimarcare come risponda anche ad un'evidente esigenza di interesse pubblico pervenire rapidamente alla riforma della disciplina generale di compilazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, contenuta nel D.M. n. 88 del 2024, per adeguarla ai principi ormai da tempo espressi dalla costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità** e, da ultimo, ribaditi dal Consiglio di Stato nella decisione n. 11235/2023, così da evitare il proliferare del contenzioso e l'esposizione del Ministero resistente ad ulteriori richieste risarcitorie per il caso di perdita di opportunità di carriera e/o estromissione dal sistema scolastico statale.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 si dichiara che per la presente controversia, di valore indeterminato, relativa a materia di pubblico impiego, è dovuto il contributo unificato nell'importo pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 11.07.2024

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI
Data: 15/07/2024 15:27:36

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 9046 del 12 maggio 2025, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 7773/2024.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".